

## REGOLAMENTO (CE) N. 2318/2001 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2001

**relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1762/96<sup>(4)</sup>, richiede importanti adeguamenti. È pertanto opportuno abrogare e sostituire tale regolamento.
- (2) Occorre stabilire le condizioni e la procedura per la concessione e la revoca, da parte degli Stati membri, del riconoscimento delle organizzazioni di produttori, onde garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- (3) In base all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, l'organizzazione di produttori deve dimostrare, per poter essere riconosciuta, di svolgere un'attività economica sufficiente. Occorre pertanto stabilire gli elementi che consentono di considerare soddisfatta tale condizione.
- (4) È inoltre necessario precisare le condizioni per il riconoscimento delle associazioni d'organizzazioni di produttori.
- (5) Occorre prevedere la fissazione delle regole comuni che gli aderenti dell'organizzazione di produttori sono tenuti a rispettare.
- (6) È necessario specificare quali informazioni debba fornire un richiedente ai fini del riconoscimento. Vanno inoltre stabiliti i termini relativi alla concessione ed al diniego del riconoscimento, nonché alcune modalità relative alla revoca del riconoscimento.

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 310 del 3.12.1994, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 231 del 12.9.1996, pag. 6.

(7) È opportuno prevedere misure di controllo sull'osservanza delle condizioni di riconoscimento e determinare le conseguenze derivanti dalla richiesta fraudolenta o dall'uso fraudolento del riconoscimento.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'organizzazione di produttori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, svolge un'attività economica sufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento se:

- a) la zona per la quale viene chiesto il riconoscimento è giudicata dallo Stato membro sufficientemente rilevante in base alle dimensioni, alla capacità totale dei pescherecci che vi hanno il porto di base ed alla regolarità ed entità degli sbarchi; e
- b) ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i) il numero di pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori è pari almeno al 20 % del numero totale di pescherecci abitualmente presenti nella zona; ovvero
  - ii) riguardo alla specie o gruppo di specie per cui viene chiesto il riconoscimento, l'organizzazione di produttori smercia i seguenti quantitativi:
    - almeno il 15 % del quantitativo totale prodotto nella zona, espresso in tonnellate, o
    - almeno il 30 % del quantitativo totale in un porto o mercato rilevante della stessa zona, espresso in tonnellate; a tal fine lo Stato membro interessato definirà tali porti o mercati.

2. Gli Stati membri decidono quale delle condizioni definite al paragrafo 1, lettera b), sia applicabile sul loro territorio.

Entro i due mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento, essi comunicano la loro decisione alla Commissione ed ai soggetti interessati.

Qualora si modifichi la struttura di un mercato, gli Stati membri possono decidere di cambiare la condizione; in tal caso ne informano immediatamente la Commissione ed i soggetti interessati.